

PROCEDURA RISTRETTA

AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MISTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DELLA SPEZIA CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI E TRASFERIMENTO DI BENI IMMOBILI

CHIARIMENTI

Richiesta di chiarimento N. 3 (prot. N.272 del 05/02/2015)

.....siamo a richiederVi i seguenti chiarimenti:

- 1) Si chiede conferma che, con riferimento all'offerta economica, si assumerà a riferimento un unico importo globale, consistente nella differenza tra gli importi offerti per la progettazione esecutiva, i lavori ed i servizi, da un lato, e l'offerta per l'acquisizione del S. Andrea dall'altro a si assegnerà il punteggio sulla base dell'interpolazione lineare con applicazione della formula:

$Va/ Vi * 35$

dove Va= valore dell'offerta più conveniente per la Stazione Appaltante (minore importo globale)

Vi= valore dell'i-esima offerta

35= punteggio massimo attribuibile all'offerta economica

- 2) Il disciplinare di gara a pag. 19 afferma che "dopo l'assegnazione dei punteggi relativi a ciascun sub-criterio qualitativo, si individua l'offerta che ha ottenuto il miglior punteggio per la componente qualità (somma dei punteggi relativi a tutti i subcriteri). A tale offerta viene assegnato il punteggio massimo previsto di 65 p.ti, mentre alle altre sono attribuiti punteggi riparametrati in proporzione".

Si chiede a tale proposito di chiarire, se l'individuazione della eventuale anomalia, per quanto riguarda la parte tecnica, e pari a 4/5 del punteggio massimo, cioè a 52 p.ti, verrà valutata prima di tale riparametrazione, cioè considerando la somma dei punteggi relativi a tutti i subcriteri o dopo tale riparametrazione, nel qual caso il Concorrente con la miglior offerta qualitativa, cioè con 65 p.ti, sarebbe sicuramente anomalo al riguardo della parte qualitativa.

- 3) Vi evidenziamo altresì che non abbiamo al momento visibilità al riguardo delle risposte ai quesiti per la gara in oggetto, che in base al disciplinare di gara pag.23, avrebbero dovute essere pubblicate, in forma anonima sul sito internet della S.A. www.ireliguria.it, entro il termine previsto dall'art.72 del Dlgs. 163/2006 e smi.

Risposta (prot. N. 303 del 09/02/2015)

Si fa seguito alla vostra richiesta di chiarimenti del 4 febbraio u.s. per comunicare quanto segue.

In ordine al quesito numero uno circa l'attribuzione dei punteggi all'offerta economica si richiama quanto previsto nel disciplinare di gara ed, in particolare, all'art. 6.2 "Attribuzione dei punteggi" in cui si precisa che il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo-compensatore, secondo l'allegato G al D.P.R. n. 207/2010.

In particolare “con riferimento al corrispettivo si assumerà a riferimento un unico importo globale, come previsto nel precedente art. 5, penultimo paragrafo, e si assegnerà il punteggio sulla base della interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno attribuito al valore dell’offerta più conveniente per la stazione appaltante (minore importo globale), e il coefficiente pari a zero, attribuito ad un’offerta pari alla base di gara (Euro 103.097.928,75).”

Pertanto l’attribuzione dei punteggi verrà assegnata tenuto conto di un unico importo globale corrispondente alla differenza tra gli importi offerti per la progettazione esecutiva, i lavori ed i servizi, da un lato, e l’offerta per l’acquisizione del S. Andrea, dall’altro.

Verrà attribuito il coefficiente pari ad 1 e conseguentemente il punteggio massimo all’offerta complessivamente più conveniente per la Stazione appaltante (minore importo globale) e riproporzionato secondo la formula dell’interpolazione lineare il punteggio attribuendo il coefficiente zero alla base di gara pari a Euro 103.097.928,75.

In ordine al secondo quesito, IRE ritiene, per ragioni logiche, inerenti anche alla ratio della disciplina riguardante la verifica di anomalia e del meccanismo matematico introdotto dalla legge per l’individuazione delle offerte sospette, che la regola dei 4/5 vada applicata al punteggio complessivo conseguito dai concorrenti per l’offerta tecnica, senza tenere conto della riparametrazione.

Quest’ultima è prevista dalla lex di gara e sarà effettuata in conformità ad essa, al diverso fine, indicato dalla giurisprudenza, di garantire il mantenimento dell’effettiva proporzione fra i pesi, rispettivamente, assegnati all’offerta tecnica ed a quella economica nel criterio di aggiudicazione.

Quanto sopra, salve eventuali acquisizioni giurisprudenziali o di vigilanza da cui dovesse desumersi un obbligo contrario.

In ultimo, avuto riguardo alla precisazione circa i chiarimenti posti in visione sul sito della Stazione appaltante in forma anonima, si precisa che con riferimento alla fase successiva alla lettera di invito, ad oggi, sono pervenuti complessivamente (compresa la richiesta di chiarimenti cui si fornisce riscontro con la presente comunicazione) quattro quesiti. Il riscontro al primo quesito è stato puntualmente inserito sul sito di www.ireliguria.it, il riscontro al secondo, stante alcune difficoltà tecniche nella gestione del sito, è stato inviato immediatamente a tutti i concorrenti ammessi alla seconda fase della presente procedura ed è in linea dal 5 febbraio 2015.

Con riguardo alla richiesta di chiarimenti, cui è scaturita una integrazione della lettera di invito, è stata altresì trasmessa a tutti gli operatori invitati.

Richiesta di chiarimento N. 4 (prot. N.288 del 06/02/2015)

.....siamo a richiederVi il seguente chiarimento:

Si chiede conferma che, come indicato nel mod. 2A - Offerta Economica progetto esecutivo, la stessa dovrà essere sottoscritta solo dai Legali Rappresentanti dei concorrenti in costituenda ATI e **non** dai progettisti indicati.

Risposta (prot. N. 304 del 09/02/2015)

Si fa seguito alla vostra richiesta di chiarimenti del 6 febbraio u.s. per comunicare quanto segue.

Si conferma che il progettista indicato non deve sottoscrivere l’offerta economica del progetto esecutivo, in quanto il professionista non entra a far parte del raggruppamento (costituendo).
